

Deliberazione n. 94/2023/PRSE/Masi (PD)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Presidente relatore;

FATTO

Nell'ambito dei controlli ex artt. 148 ss. Testo Unico degli enti locale e nel contesto della programmazione delle attività per gli anni 2021 e 2022, la Sezione regionale ha individuato preliminarmente degli indicatori economico-finanziari, ritenuti idonei a verificare l'effettiva sussistenza degli equilibri di bilancio delle amministrazioni comunali della provincia di Padova, non sottoposte a controllo prioritario.

In applicazione di tali indicatori, la Sezione non ha ravvisato l'opportunità di procedere ad approfondimenti istruttori, ma ha rilevato, comunque, alcune criticità relative ai dati contabili contenuti negli schemi di bilancio (SDB) del rendiconto 2020 presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), attraverso il sistema conoscitivo Conosco-Monet alla data del 19/10/2022, da assoggettare a verifica e monitoraggio.

In particolare, gli indicatori economico-finanziari utilizzati dalla Sezione sono:

1. Il Risultato di competenza di parte corrente;
2. L'equilibrio di bilancio di parte corrente;
3. L'equilibrio di parte corrente al lordo delle partite finanziarie;
4. Il risultato di competenza;
5. L'equilibrio di bilancio;

6. Il risultato contabile di amministrazione (RCA), al 31 dicembre;
7. Il totale della parte disponibile del RCA;
8. Il saldo di cassa al 31 dicembre.

Per quanto sopra premesso, per l'analisi a seguire si è fatto riferimento agli SDB che gli enti hanno trasmesso alla BDAP relativi al rendiconto 2020 e che, come precisato nel D.M. 12 maggio 2016, assolvono agli obblighi di cui all'art. 227, comma 6, del TUEL, il quale prevede la trasmissione in modalità telematica da parte degli enti locali alla Corte dei conti dei relativi rendiconti.

In particolare, con riferimento al Comune di Masi (PD) è stata rilevata la seguente criticità riportata di seguito in forma tabellare:

Comune di MASI (PD)

CRITERI CAMPIONARI CON CRITICITÀ – RENDICONTO 2020	Importo BDAP
Relativamente al risultato di amministrazione:	
7. Il totale della parte disponibile del RCA;	0,00

Fonte: Schemi BDAP rendiconto 2020

Tale criticità è stata sottoposta dal magistrato istruttore, nell'odierna adunanza, al Collegio che si è così pronunciato.

DIRITTO

1. Con riferimento ai controlli sulle gestioni contabili dei Comuni, va rilevato che il quadro ordinamentale che allo stato è rassegnato dalle disposizioni di riferimento (art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131; legge 23 dicembre 2005, n. 266; decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-*bis*, che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti) vede i controlli in argomento con carattere cogente nei confronti dei destinatari, al fine di prevenire e contrastare “*gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari*” (Corte costituzionale, sentenza n. 40/2014).

A ciò deve aggiungersi che, per espresso disposto normativo, i controlli in questione sono altresì diretti a rappresentare, agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (citate in premessa) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti

più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine, con la specificazione che laddove le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis TUEL, la Sezione rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Totale parte disponibile del risultato contabile di amministrazione

Dalla lettura degli SDB in BDAP relativi al rendiconto 2020 per il Comune di Masi (PD) si è rilevato un totale della parte disponibile del risultato contabile di amministrazione (RCA), al 31/12/2020, pari ad euro 0,00.

Nel prendere atto del saldo, comunque non negativo, della posta suddetta, la Sezione, vista la sostanziale inesistenza della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, raccomanda, per il futuro, il conseguimento di un risultato positivo, in considerazione dell'aleatorietà di alcune voci che concorrono a determinare, a monte, il risultato contabile di amministrazione, per sua natura intrinseca assoggettato a stime, con inevitabili riflessi sul mantenimento, anche in chiave dinamica e prospettica, sugli equilibri finanziari-economici.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 187 del TUEL dispone che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188 del TUEL.

L'art. 188 TUEL, a sua volta, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, ne dispone l'applicazione all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto 2020 del Comune di Masi (PD), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- rileva un totale della parte disponibile del risultato contabile di amministrazione pari ad € 0,00 e raccomanda che sia adottata ogni opportuna iniziativa al fine di rendere positivo

il saldo in esame;

- dispone che, qualora i dati trasmessi alla BDAP risultino erronei, si provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati medesimi, per le opportune rettifiche;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Masi (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Presidente relatore

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 4 aprile 2023

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini